



# Comune di Tramonti di Sopra

Provincia di Pordenone

---

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

---

**ORIGINALE**

ANNO 2014  
N. 14 del Reg. Delibere

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014.

L'anno 2014, il giorno 28 del mese di Luglio alle ore 20:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Urban Giacomo	Sindaco	Presente
Beaujolin Genevieve	Consigliere	Presente
Chiaruttini Loredana	Consigliere	Presente
Crovatto Cristian	Consigliere	Presente
Del Zotto Patrizia	Consigliere	Presente
Gambon Alessio	Consigliere	Assente
Menegon Lisetta	Consigliere	Presente
Pastore Vito	Consigliere	Presente
Pessa Elisa	Consigliere	Presente
Pradolin Damiano	Consigliere	Presente
Titolo Antonino	Consigliere	Presente
Urban Marco	Consigliere	Presente
Vallar Roberto Sante	Consigliere	Presente

**Assiste il Segretario Pedron Massimo.**

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Urban Giacomo nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

# OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO:

- che questo Comune partecipa alla Associazione Intercomunale delle Valli delle Dolomiti Friulane, istituita ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 1/2006 fra i comuni di Arba, Barcis, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vajont e Vivaro;
- che fra le funzioni svolte in forma associata è prevista anche quella relativa alla gestione delle entrate tributarie e i servizi fiscali, come risulta dalla convenzione attuativa sottoscritta il 10.02.2014;

### VISTI:

- il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli art. 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale propria;
- il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", che prevede l'anticipazione dell'istituzione dell'Imposta Municipale propria in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. 23/2011, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime a partire dal 2015;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;
- il D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, ed in particolare gli artt. 52 e 59 in ordine alla potestà regolamentare dei comuni in materia di imposta comunale sugli immobili, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della sopra citata normativa statale;

**RICHIAMATA** la delibera consiliare n. 09 del 06.05.2013 con cui sono state approvate le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2013 nel seguente modo:

- aliquota del 1,06 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 comma 380 lett. g), della legge n. 228 del 24.12.2012 –c.d. Legge di stabilità 2013;
- per gli immobili non ricompresi nel precedente punto (immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D), di non apportare alcuna modifica alle aliquote, e alle detrazioni per l'abitazione principale, direttamente previste dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e dall'articolo 1 comma 380 della legge n. 228 del 24.12.2012 –c.d. Legge di stabilità 2013-;

**RILEVATO** che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 –Legge di stabilità 2014-, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**ATTESO** che per l'anno 2014 ai sensi della sopraccitata Legge 147/2013 di modifica dell'art. 13 del Decreto Legge 201/2011:

- l'IMU ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs. 504/92;

- l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- sono previste ulteriori esenzioni per particolari tipi di abitazione ed in particolare, la non applicazione dell'imposta:
  - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principale;
  - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
  - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di procedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - d) ad un unico immobile posseduto e non concesso in affitto dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia e dei Vigili del fuoco;
- l'IMU non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

**RICHIAMATO** il vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

**ATTESO** che ai sensi dell'art. 13 del già citato D.L. 201/2011:

- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento; i comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale (classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze; i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, con possibilità per i comuni di disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

**ATTESO** inoltre

- che la legge 24.12.2012 –Legge di stabilità 2013- prevede, all'articolo 1 comma 380 lett. g), che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6 primo periodo dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- che rientra nella potestà comunale differenziare il sopraccitato aumento con riferimento alle singole categorie del gruppo catastale D;
- che la circolare 3/DF del 18/5/2012, in merito alle aliquote, precisa che sia il limite minimo sia quello massimo costituiscono dei vincoli invalicabili da parte del comune, il quale, nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può invece manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie;
- che l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), per il tramite della propria fondazione Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL), ha ribadito la possibilità per i comuni di differenziare le aliquote in relazione alle diverse singole categorie catastali;

- che il quadro delle categorie catastali allegato al DPR n. 138/1998 prevede che i fabbricati ad uso produttivo sono quelli appartenenti alle categorie D1 “opifici” e D7 “fabbricati costruiti o addetti per speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazioni diverse senza radicali trasformazioni”;

**CONSIDERATO** che, per garantire gli equilibri di bilancio, si ritiene necessario procedere ad un aumento di 0,05 punti percentuali dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, previsto all'articolo 1 comma 380 lett. g), della legge n. 228 del 24.12.2012 –Legge di stabilità 2013-, per gli immobili appartenenti alle categorie D1 “opifici” e D7 “fabbricati costruiti o addetti per speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazioni diverse senza radicali trasformazioni”;

**RITENUTO** di stabilire l'aumento delle aliquote sopraccitato nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione, dei principi costituzionali, dei principi dell'ordinamento tributario, delle indicazioni contenute nell'art. 13 del D.L. 201/2011, ed in coerenza con le politiche di sviluppo economico-sociale perseguite da questo Comune, che presenta una popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e ricade interamente in territorio montano e di forte disagio economico ai sensi della legislazione vigente;

**VISTO** il comma 677 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che prevede il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;

**RITENUTO** opportuno di stabilire ai fini dell'Imposta Municipale Propria per l'anno di imposta 2014, l'aliquota del 0,81 per cento per gli immobili appartenenti alle categorie D1 “opifici” e D7 “fabbricati costruiti o addetti per speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazioni diverse senza radicali trasformazioni”, e di confermare, per gli immobili non D1 e D7, le aliquote e detrazioni già fissate per l'anno di imposta 2013 con la delibera consiliare n. 09 del 06.05.2013, pertanto senza modifiche a quanto direttamente previste dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e dall'articolo 1 comma 380 della legge n. 228 del 24.12.2012 –c.d. Legge di stabilità 2013-;

**PRESO ATTO** delle suesposte nuove esenzioni previste dalla Legge 147/2013 che ha modificato l'art. 13 della Legge 214/2011;

**VISTI:**

- l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui il termine per approvare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione e che se queste sono approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il Decreto n. 10/G/2014 del 24 giugno 2014 dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali che fissa quale termine per l'approvazione, da parte dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, dei bilanci di previsione 2014, la data del 31 agosto 2014;

**RILEVATO** altresì che l'art. 193 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, siccome modificato dall'art. 1 comma 444 della legge 228/2012 –Legge di stabilità 2013-, prevede che per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre di ogni anno;

**ACQUISITO** il prescritto parere di regolarità tecnica da parte del responsabile dell'area dell'area economico-finanziaria e di regolarità contabile da parte del medesimo responsabile di area, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

**Udita** la relazione introduttiva del Sindaco;

Uditi i seguenti interventi,

Il Sindaco invita il sig. Thomas Piazza, responsabile della ditta Leader Consulting, ad illustrare il contenuto dei punti dal n. 3 al n. 7 dell'ordine del giorno.

Il sig. Piazza illustra i punti come da richiesta, richiamando il lavoro svolto dall'apposito gruppo di lavoro costituito fra i vari comuni del territorio, in un'ottica di armonizzazione regolamentare.

Il consigliere Titolo interviene annunciando il voto favorevole del proprio gruppo.

In assenza di ulteriori interventi;

Con la seguente votazione, legalmente espressa per alzata di mano, presenti e votanti n. 12 consiglieri, favorevole unanime;

### **DELIBERA**

**1. Di stabilire**, ai fini dell'Imposta Municipale Propria per l'anno di imposta 2014, l'aliquota del 8,10 per mille per gli immobili appartenenti alle categorie D1 "opifici" e D7 "fabbricati costruiti o adetti per speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazioni diverse senza radicali trasformazioni".

**2. Di stabilire**, ai fini dell'Imposta Municipale Propria per l'anno di imposta 2014, per gli immobili non ricompresi nel precedente punto 1 (cat. D1 e D7), di non apportare alcuna modifica alle aliquote, e alle detrazioni per l'abitazione principale, direttamente previste dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e dall'articolo 1 comma 380 della legge n. 228 del 24.12.2012 – c.d. Legge di stabilità 2013-.

**3. Di prendere atto** delle esenzioni, delle agevolazioni e delle assimilazioni previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni regolamentari di questo Comune.

**4. Di dare atto** che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013.

**5. Di disporre** le pubblicazioni e le trasmissioni previste dalla normativa vigente, a cura dei competenti uffici.

**6. Di dare atto** che, in base all'art. 193 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, siccome modificato dall'art. 1 comma 444 della legge 228/2012 –c.d. Legge di stabilità 2013-, per il ripristino degli equilibri di bilancio, ed in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre.

Inoltre, considerata l'urgenza, con separata votazione, legalmente espressa per alzata di mano, presenti e votanti n. 12 consiglieri, favorevole unanime,

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.

---

---

***PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Tramonti di Sopra, 24 luglio 2014

Il Responsabile  
MARIA TOFFOLO CULAU

Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.

---

---

***PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Tramonti di Sopra, 24 luglio 2014

Il Responsabile  
MARIA TOFFOLO CULAU

Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.

---

---

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente  
Urban Giacomo

Il Segretario  
Pedron Massimo

---

### **ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione oggi 01/08/2014 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 16/08/2014, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n.21.

Tramonti di Sopra, 01/08/2014

Il Responsabile della Pubblicazione  
Emilia Urban

---

### **ATTESTATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/07/2014, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Il Responsabile dell'esecutività  
Emilia Urban

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MASSIMO PEDRON

CODICE FISCALE: PDRMSM73M01F7700

DATA FIRMA: 31/07/2014 16:27:33

IMPRONTA: 5DB2171A5213EB58B0B53B75ED0DBC7550A56A4A3DA8A141FDE3982BCF072574  
50A56A4A3DA8A141FDE3982BCF0725742725D727DDB5D3172785558CD309123B  
2725D727DDB5D3172785558CD309123B7676A6C98B1DBAF82512DA6684F35290  
7676A6C98B1DBAF82512DA6684F35290909F4528409DB5136B3DDD7D00D62E05



# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: URBAN GIACOMO

CODICE FISCALE: RBNGCM52B22L324Z

DATA FIRMA: 01/08/2014 12:07:12

IMPRONTA: 1F7AC0CBB0DC03ABE51266D3C09FFFBD0A8EDBB2A1B633D943E7EADBA189C042  
0A8EDBB2A1B633D943E7EADBA189C0424AB71AF7727D853BDC960ABEB777C37C  
4AB71AF7727D853BDC960ABEB777C37C5454881A8689B0FC2F0B5EE260EBD960  
5454881A8689B0FC2F0B5EE260EBD960BA22D174E486D8D5DD1AD4CBF304ABF1

NOME: URBAN EMILIA

CODICE FISCALE: RBNMLE58P65L324R

DATA FIRMA: 01/08/2014 12:36:57

IMPRONTA: 852FE80C21C9861C4354B80C0DDF12EDB9CABEE6AE33D0700D50846F4BADA6B8  
B9CABEE6AE33D0700D50846F4BADA6B87F1F28A821A722F70AA37D16C2C5E178  
7F1F28A821A722F70AA37D16C2C5E1782B9CDFD9E97FB8208191E8B547C54D4D  
2B9CDFD9E97FB8208191E8B547C54D4DFFEEA58B1D5156B77DDAB03703205C7B